

Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 30/01/2026

Oggetto: Approvazione Modello antiriciclaggio e antiterrorismo.

Marina di Imperia Srl ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 10 del D. Lgs.231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) in quanto rientrante nella definizione di "Pubbliche amministrazioni" di cui al medesimo decreto. Ai sensi del menzionato articolo Marina di Imperia, al pari delle P.A., è tenuta a comunicare alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività, rispetto a:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Lo stesso decreto 231, all'art. 10, comma 3, prevede che, sulla base di linee guida dettate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio specifiche per le pubbliche amministrazioni, attualmente non ancora emanato, queste ultime adottino *"procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio individuando le misure necessarie a mitigarlo"* e ancora, al punto 5, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF.

A tal fine, sono state emanate dalla UIF delle istruzioni che sono state adottate con Provvedimento 23 aprile 2018, al cui articolo 11 è indicato che le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF e che, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

La persona individuata quale "gestore" (cd. Gestore COS – Comunicazione Operazioni Sospette) e la connessa struttura organizzativa vengono indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line, comunicazione che consentirà di trasmettere gli elementi informativi e le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione e le informazioni utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti e le valutazioni effettuate delle anomalie rilevate nell'operatività.

Le comunicazioni alla UIF da parte delle pubbliche amministrazioni non sono una facoltà ma atto dovuto, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati, e si configura quale dovere d'ufficio cui si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro in caso di omissione.

La UIF, nel medesimo provvedimento citato, ha individuato degli indicatori di anomalia che sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Gli indicatori sono divisi in due sezioni, la prima valevole per tutti i settori di operatività della PA (connessi con l'identità o il comportamento del soggetto e con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni) e la seconda ulteriormente divisa in settori specifici di attività (settore appalti e contratti pubblici; settore finanziamenti pubblici; settore immobili e commercio).

La comunicazione alla UIF deve essere fatta anche rispetto ad operazioni rifiutate o interrotte e non rileva l'ammontare dell'importo della/e operazione/i sospetta/e. Deve essere fatta altresì rispetto ad operazioni, di cui si venga a conoscenza per motivi istituzionali, eseguite in tutto o in parte presso altri uffici della PP.AA.,

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Amministratore Unico, sul presupposto dell'avvenuta nomina quale Gestore antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 11 delle istruzioni adottate dal Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria con Provvedimento 23 aprile 2018 sopra citate, il dipendente Alessandro Pellegrini,

approva

il "Modello antiriciclaggio e antiterrorismo", inclusa la modulistica correlata, già avallato anche dall'Organismo di Vigilanza 231/01.

Imperia, 30/01/2026

L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Gandolfo

